Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 3 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1975, n. 157.

Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonchè quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.

Art. 2.

Gli operai dello Stato sono classificati come segue:

capi operai;
operai specializzati;
operai qualificati;
operai comuni;
operai apprendisti.

Il capo operaio sovraintende alle lavorazioni nel settore cui è assegnato disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

per l'operaio specializzato è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale;

per l'operaio qualificato è richiesta una specifica capacità nella qualifica professionale oppure particolare competenza per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo;

per l'operaio comune è richiesta una generica capacità nella qualifica o per l'espletamento di compiti che richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di pulizia;

l'operaio apprendista presta la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro. Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della detta tabella, continuano ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.

Art. 3.

La dotazione organica del ruolo è fissata per legge. Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione può essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro.

Resta salvo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facoltà di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di età previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso.

Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio.

Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indìce il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale.

Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'articolo 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indìce il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.

A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.

Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonché il numero dei posti conferibili.

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facoltà di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso — precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre — a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.

Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi può essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.

Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonché la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

Art. 6.

Può essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse.

In tale caso le attribuzioni in materia spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati, sino all'approvazione delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Detto decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonché il numero dei posti per ciascuna qualifica.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se vincitori, desiderano essere nominati.

I candidati stessi possono altresì dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai ruoli delle singole amministrazioni sono disposte con il decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato nella graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo nel quale rimangano posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 7.

La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso — fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e degli allievi operai civili delle scuole dell'Amministrazione della difesa di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, modificata dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 — da effettuare:

1) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati;

2) a scelta, per i posti da conferire nella categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non ottenga l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Art. 8.

L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Il passaggio a categoria superiore, comunque conseguito, non comporta periodo di prova.

Restano ferme le speciali disposizioni delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione del decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.

Art. 9.

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di « ottimo ».

E' fatto salvo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 10.

Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio è assegnato.

Art. 11.

Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età si provvede con provvedimento del capo del personale.

Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.

Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Art. 12.

Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19.

E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.

I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.

Art. 13.

Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:

a) partecipazione a pubblico concorso nelle cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio in servizio precede, a parità di merito, i candidati esterni;

b) esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo compe-

tente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della metà dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;

c) partecipazione a concorso interno per il conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b*), prescindendo dal possesso del requisito indicato nella stessa lettera *b*);

d) partecipazione a pubblico concorso, limitatamente ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per i posti messi a concorso in conformità di quanto prevede l'articolo 5, comma ottavo e comma nono, della presente legge.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, appartenenti alla categoria degli operai comuni, con anzianità non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di « addetto al controllo nella produzione » per almeno trecento giorni lavorativi, e che siano stati classificati « ottimi » nell'ultimo triennio, possono accedere senza concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei posti vacanti e disponibili in tale categoria, sulla base di valutazione comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna più opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonchè l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.

Art. 15.

Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione può attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando però categoria di appartenenza ed inquadramento economico.

Il relativo provvedimento è disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneità fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.

Art. 16.

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in quaranta ore.

Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro.

E' compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Art. 17.

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolugamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte salve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi.

I criteri generali per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione.

L'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora, non comportano riduzioni di retribuzione.

Art. 18.

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di diciotto mesi, ad un'indennità giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennità integrativa speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o analoga indennità, e l'indennità giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

Per quanto concerne il riconoscimento e la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'articolo 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogato.

Art. 19.

I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato.

Nel primo caso l'amministrazione deve tener conto, oltre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia dell'interessato stesso, di eventuali necessità di studio sue e dei suoi figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi dei propri usuali mezzi di informazione, dà periodicamente notizia dei posti vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni trasferimenti su domanda del personale.

Il trasferimento può essere altresì disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta servizio determini nocumento al prestigio dell'ufficio.

Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimenti.

L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale; al comando si provvede con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo assenso formale dell'operaio stesso.

Il comando è disposto per tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

La spesa per il personale operaio comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo dello Stato.

Art. 20.

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;
2) riduzione dello stipendio;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.

Art. 21.

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La censura è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

Avverso il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

Art. 22.

L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata è pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

Art. 23.

Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 24.

Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile od analogo.

L'attribuzione del parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile competono anche agli operai che a datare dal 1° luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o l'inquadramento a categoria superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza, per effetto dell'attribuzione dell'ulteriore parametro, è attribuito nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.

Gli effetti economici delle norme di cui ai precedenti commi decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dal 1° gennaio 1975.

Art. 25.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente.

Art. 26.

Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1975

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1975.

Modificazioni ed integrazioni alle uniformi estive per il personale ausiliario dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 28 maggio 1955 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955, concernente disposizioni sulle caratteristiche ed uso delle uniformi per il personale subalterno delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 3 dicembre 1973 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 6 dicembre 1973, recante modifiche ed integrazioni al predetto decreto 28 maggio 1955 per quanto riguarda le disposizioni relative alle uniformi invernali del personale ausiliario dello Stato;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, concernente il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con il quale si dispone, tra l'altro, che le divise del personale ausiliario nelle pubbliche udienze sono quelle stabilite dalle norme vigenti per il personale ausiliario del Consiglio di Stato;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare le disposizioni relative alle uniformi estive del personale ausiliario statale e di precisare anche le norme attinenti al personale medesimo in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

Decreta:

Art. 1.

Alle uniformi estive del personale ausiliario dello Stato, di cui all'art. 2, lettera *e*), all'art. 4, lettera *e*), ed all'art. 5, lettera *e*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955, sono apportate le stesse modifiche ed integrazioni stabilite per quelle invernali con decreto in data 3 dicembre 1973, citato in premessa, fatta eccezione per le giubbe estive per le quali sono stabilite le seguenti caratteristiche: un petto con tre asole e tre bottoni medi (linea 34") in frutto; distintivo sul petto a sinistra con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza; due tasche in basso tagliate con pattina.

Le uniformi di cui al precedente comma sono confezionate con stoffa leggera di colore grigio-scuro, con cravatta estiva di colore grigio-chiaro (durata: 1 anno), per il personale di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1 del decreto del 28 maggio 1955, e di colore bleu scuro con cravatta invernale ed estiva bleu (durata: 1 anno) per il personale di cui al punto 3 dello stesso art. 1.

Il vestiario estivo per il personale femminile, di cui all'art. 1 del sopracitato decreto del 3 dicembre 1973, ha le stesse caratteristiche e durata di quello invernale ed è confezionato con stoffa leggera grigio azzurra.

Art. 2.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955 sono apportate inoltre le seguenti integrazioni:

All'art. 1 sono aggiunte le parole: « valletti ed uscieri in servizio alle udienze dei tribunali amministrativi regionali »;

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma: « le stesse norme valgono anche per il personale ausiliario dei tribunali amministrativi regionali nelle pubbliche udienze ».

Art. 3.

Le variazioni ed integrazioni stabilite con il precedente art. 1 per le uniformi del personale ausiliario trovano applicazione con le nuove assegnazioni e con il rinnovo allo scadere dei prescritti termini relativi ai singoli capi di vestiario.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Presidente: MORO

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Officine Galileo di Firenze, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 giugno 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(4348)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Sostituzione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Aiezza Angelo venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito, per malattia, nella forza assente speciale del reparto autonomo di Roma in data 24 marzo 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Bari e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Bari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

tenente colonnello di pubblica sicurezza Bertini Angelo, comandante della sezione di polizia stradale di Bari, in sostituzione del tenente colonnello di pubblica sicurezza Aiezza Angelo.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: GUI

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Technospes, con sede in Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes, con sede in Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4346)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4349)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4347)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1975.

Modalità per il rimborso da parte dello Stato del maggior onere finanziario derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti di enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 649, occorre stabilire le modalità per il rimborso annuale da parte dello Stato del maggior onere finanziario derivante all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti di enti locali, dall'applicazione dell'art. 23 medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per le indennità premio di servizio erogate dall'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti di enti locali, in relazione a cessazioni dal servizio avvenute in applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il maggior onere finanziario a carico dello Stato è pari all'importo corrispondente ai benefici attribuiti ai sensi dello stesso decreto.

Come benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si considerano:

la maggior anzianità di 10 anni da valutare ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio;

la maggiore retribuzione derivante dall'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio determinati in base alle norme regolamentari vigenti presso l'ente datore di lavoro, ovvero, nel caso di superamento del limite massimo di quelli consentiti dalle norme regolamentari stesse, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato.

Qualora nella determinazione dell'indennità premio concorrano anche i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, questi si considerano e si valutano a carico dell'ente datore di lavoro in aggiunta a quelli previsti dal comma precedente. In tal caso, quando per la determinazione della maggiorazione dell'indennità premio concorra anche, in tutto od in parte, l'aumento di servizio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge del 1970, n. 336, l'importo della maggiorazione è ripartito a carico dello Stato e dell'ente datore di lavoro in proporzione della durata dell'aumento di servizio rispettivamente attribuito per effetto dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 649 e del predetto art. 3.

Art. 2.

L'indennità premio di servizio è corrisposta integralmente dall'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti di enti locali che si rivale sullo Stato per la quota parte a suo carico.

Il rimborso delle somme a carico dello Stato sarà effettuato in un numero di rate annue variabili non superiore a sei sulla base di prospetti riepilogativi delle maggiori somme erogate ai singoli beneficiari ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 249, prospetti muniti anche del visto dei sindaci dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 86

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Sostituzione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il capitano di pubblica sicurezza Italia Giuseppe venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Palermo in data 15 aprile 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Napoli e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di pubblica sicurezza D'Alessandro Carlo Alberto, 4° raggruppamento celere di Napoli, in sostituzione del capitano di pubblica sicurezza Italia Giuseppe.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: GUI

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Inclusione delle segreterie comunali di Marino e Ciampino tra le sedi della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1973, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario;

Rilevato che il comune di Marino in provincia di Roma, di 52.108 abitanti, è compreso tra i comuni della classe seconda;

Vista la legge della regione Lazio n. 69 in data 25 settembre 1974 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 23 dicembre 1974, con la quale la frazione di Ciampino è distaccata dal comune di Marino ed è costituita in comune autonomo;

Considerato che, a seguito della variazione territoriale, la popolazione residente secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento è nei citati comuni la seguente:

Marino 23.836 abitanti;
Ciampino 28.272 abitanti;

Ritenuto, pertanto, che entrambi i comuni debbano essere inclusi nell'elenco dei comuni della classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

I comuni di Marino e Ciampino sono inclusi nell'elenco dei comuni della classe seconda e ad essi è assegnato un segretario generale di seconda classe.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4405)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-Queen, stabilimenti di Pomezia e Filottrano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Mac-Queen, con sede in Milano stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac-Queen, con sede in Milano, stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Michele Perego, in Renate Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tessitura Michele Perego di Renate Brianza (Milano) con effetto dal 1° aprile 1974;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Michele Perego di Renate Brianza (Milano) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4345)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa, in Maddaloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cisa di Maddaloni (Caserta) con effetto dal 10 ottobre 1974;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione della integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 31, ultimo comma, della legge 26 aprile 1975, n. 132, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975 recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1975 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1975 e fino al 31 dicembre 1975 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21, o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale, dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo o l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 2

(4514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1975
Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970, convertito nella legge n. 1034 del 18 dicembre 1970;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, riguardante le direttive sull'applicazione dell'art. 33 della legge numero 1034/1970 sopra richiamata;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 2 maggio 1975, concernenti ulteriori direttive per l'applicazione dell'art. 33 della legge n. 1034/1970 sopra richiamata e per l'emanazione di un provvedimento transitorio di aumento dei prezzi delle specialità medicinali, in attesa dell'attuazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medesime;

Considerato che l'emanazione di un provvedimento transitorio, come indicato dal C.I.P.E., non può avvenire se non in forma generalizzata ed in misura percentuale unica sui prezzi in vigore;

Considerato che la situazione economica del settore non consente di attendere l'adeguamento dei prezzi, secondo il nuovo metodo e che quindi si rende necessario emanare, con carattere di urgenza, un provvedimento che consenta un parziale recupero degli aumenti di costo intervenuti nel settore farmaceutico;

Considerato che tale provvedimento non pregiudica nè ritarda l'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali, in attuazione del più volte richiamato art. 33 della legge n. 1034/1970;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — E' disposto l'aumento del 12 %, comprensivo dell'IVA, sui prezzi al pubblico attualmente in vigore delle specialità medicinali, alle condizioni appresso indicate:

A) sono escluse dall'aumento tutte le nuove registrazioni nonchè le modifiche di registrazioni che abbiano comportato variazione di prezzo, effettuate posteriormente al 28 febbraio 1974 e riportate nell'allegato *A* del presente provvedimento;

B) le scorte di specialità medicinali giacenti presso grossisti e farmacisti debbono essere cedute dagli stessi al prezzo attualmente in vigore risultante in etichetta, finchè, a cura delle aziende produttrici, non figureranno a stampa, sull'etichetta stessa, il nuovo prezzo e gli estremi del presente provvedimento.

Il nuovo prezzo potrà essere applicato dai produttori fino all'entrata in vigore del provvedimento concernente la revisione generale dei prezzi delle specialità medicinali, di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970;

C) nell'applicazione dell'aumento del 12 % dovranno essere effettuati i seguenti arrotondamenti:

a) sui prezzi attualmente in vigore, fino a L. 300 per confezione, il nuovo prezzo sarà arrotondato alle 5 lire in meno fino a frazioni di L. 2,49 oppure di L. 7,49 ed in più al di sopra di dette frazioni;

b) sui prezzi attualmente in vigore superiori a L. 300 per confezione, il nuovo prezzo sarà arrotondato alle 10 lire in meno fino alla frazione di L. 4,99 ed in più al di sopra di detta frazione.

2. — Allo scopo di consentire l'invio nei termini stabiliti delle varie documentazioni necessarie per l'attuazione del nuovo metodo, si riporta nell'allegato *B* il testo della delibera del C.I.P.E. in data 2 maggio 1975.

Il termine per la presentazione delle documentazioni riguardanti le royalties ed i prezzi delle materie prime delle specialità di importazione, di cui rispettivamente ai punti 3) e 4) della delibera, è stabilito al 30 giugno 1975.

Roma, addì 23 maggio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*

SPECIALITA' MEDICINALI DI NUOVA REGISTRAZIONE O CON MODIFICHE DI REGISTRAZIONI CHE HANNO COMPORTATO VARIAZIONE DI PREZZO, EFFETTUATE POSTERIORMENTE AL 28 FEBBRAIO 1974

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
1. *A E vaccino Nobilis*	Intervet	flacone per 20 dosi	5.000
2. *A E vaccino Nobilis liofilizzato*	Id.	flacone liof. + solvente per 20 dosi	5.100
3. *Agastrin*	Rotta	36 compresse	1.000
4. *Agastrin*	Id.	flacone ml 280	1.100
5. *Airol Roche*	Roche	tubo g 20	2.200
6. *Airol Roche*	Id.	flacone ml 50	3.250
7. *Aladione*	Lepetit	20 capsule	5.000
8. *Aladione*	Id.	50 capsule	11.500
9. *Aladione*	Id.	20 compresse	5.000
10. *Aladione*	Id.	50 compresse	11.500
11. *Aminomal con antiasmatico*	Malesci	20 confetti	800
12. *Aminomal con antiasmatico*	Id.	10 supposte	850
13. *Aminomal con papaverina*	Id.	20 confetti	800
14. *Ampiplus*	Menarini	1 flacone mg 500 + mg 250 + fiala solv. ml 4	1.160
15. *Amplirex*	Gellini	flacone ml 5, iniett. uso veter.	950
16. *Amplirex*	Id.	flacone ml 20, iniett. uso veter.	2.350
17. *Amplirex*	Id.	flacone ml 50, iniett. uso veter.	5.350

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
18. *Amplirex*	Gellini	flacone ml 250, iniett. uso veter.	25.600
19. *Amplirex*	Id.	10 compresse uso veter.	2.400
20. *AM 73*	Medici	8 capsule mg 250	2.100
21. *AM 73*	Id.	12 capsule mg 250	2.950
22. *AM 73*	Id.	16 capsule mg 250	3.850
23. *AM 73*	Id.	flac. polv. per ml 80 sospens. estemporanea	2.125
24. *AM 73*	Id.	8 capsule mg 375	2.850
25. *AM 73*	Id.	12 capsule mg 375	4.200
26. *AM 73*	Id.	16 capsule mg 375	5.500
27. *AM 73*	Id.	8 capsule mg 500	3.700
28. *AM 73*	Id.	12 capsule mg 500	5.450
29. *AM 73*	Id.	16 capsule mg 500	7.200
30. *Ancaris*	Cooper Ital.	12 bustine da 4 compresse uso veter.	3.540
31. *Ancaris*	Id.	flacone da 100 compresse uso veter.	5.300
32. *Androcur*	Schering	15 compresse	10.500
33. *Androcur*	Id.	25 compresse	17.500
34. *Angioxil*	Firma	20 compresse mg 250	2.300
35. *Angioxil*	Id.	40 compresse mg 250	4.200
36. *Angioxil*	Id.	50 compresse mg 250	5.100
37. *Antiangor*	Belfanti	3 fiale liof. + 3 fiale solv.	910
38. *Antiangor*	Id.	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	1.320
39. *Antiangor*	Id.	flacone mg 200	700
40. *Antidol*	Boehringer	20 discoidi	1.100
41. *Antidol*	Id.	30 discoidi	1.400
42. *Antigastralgico Farneti*	Ottolenghi	20 bustine da 4 g	1.000
43. *Antigastralgico Farneti*	Id.	30 bustine da 4 g	1.300
44. *Antigastralgico Farneti*	Id.	50 bustine da 4 g	1.900
45. *Aponal*	Boehringer	5 fiale ml 2	750
46. *Ascriptin*	Rorer	2 compresse	100
47. *Ascriptin*	Id.	20 compresse	550
48. *Ascriptin*	Id.	50 compresse	850
49. *Asmacortone*	N.C.S.N.	5 fiale liof. mg 8 + 5 fiale solv. ml 2	1.800
50. *Asmacortone*	Id.	5 fiale liof. mg 20 + 5 fiale solv. ml 2	3.300
51. *Aspegic*	Ebifarm	3 flaconi polvere + 3 fiale solv.	1.250
52. *Aspichinina*	IFI	10 capsule PLUS	660
53. *Aspichinina*	Id.	10 bustine gran. eff. PLUS	750
54. *Aspirina*	Bayer	24 compresse g 0,5	250
55. *Aspirina*	Id.	30 compresse g 0,5	315
56. *Aspirina*	Id.	12 compresse eff. con Vit. C	490
57. *Aspirina*	Id.	24 compresse ped. g 0,1	215
58. *Aspirina*	Id.	30 compresse ped. g 0,1	270
59. *Aspirina*	Id.	60 compresse ped. g 0,1	500
60. *Assimil*	Proter	30 capsule	1.300
61. *Atizyme*	ATI	flacone ml 250 iniett. al 25 %	1.300
62. *Atizyme*	Id.	flacone ml 250 iniett. al 40 %	1.570
63. *Attenuvax*	Merck Sharp Dohme	1 flacone liof. + siringa sterile + diluente ml 0,5	3.000
64. *Axineton*	Knoll	60 compresse	2.170
65. *Axineton*	Id.	100 compresse	3.620
66. *Benlide*	Granelli	tubo 20 g crema uso topico	400
67. *Bentelan PS*	Glaxo	1 fiala ml 3 mg 12,5	1.700
68. *Bentelan PS*	Id.	1 fiala ml 6 mg 25	3.000
69. *Benzirin*	Fater	tubo g 20 pomata	700
70. *Benzirin*	Id.	tubo g 30 pomata	810
71. *Beta 21*	IDI	flacone ml 20 loz. 0,05 %	1.150
72. *Beta 21*	Id.	flacone ml 30 loz. 0,05 %	1.500
73. *Bismufil*	Lirca	20 contenitori dose	6.000
74. *Bisolvon*	Boehringer Ingelheim S.p.a.	12 supposte ped. da g 0,08	1.000

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
75. *Bisolvon*	Boehringer Ingelheim S.p.a.	12 supposte adulti da g 0,016	1.350
76. *Bonochinasi*	Bonomelli	bocc. tappo perfor. da 250.000 UI iniett. intram.	18.000
77. *Briogen 200*	ABC	20 compresse masticabili g 2,2	850
78. *Briogen 200*	Id.	30 compresse masticabili g 2,2	1.100
79. *Broncovaccino Beta*	Ivaz	flacone 5.000 dosi uso orale veter.	15.000
80. *Calciofix B12*	Damor	12 flaconi ml 10 orali	1.700
81. *Calciparine*	Italfarmaco	2 fiale ml 0,5 + 2 siringhe sterili	3.700
82. *Calciparine*	Id.	10 fiale ml 0,2	7.350
83. *Carbaica*	Selvi	30 confetti	4.700
84. *Carbaica*	Id.	40 confetti	5.800
85. *Carbaica*	Id.	10 fiale ml 5	2.950
86. *Cardiocap R*	Fidia	30 capsule	2.900
87. *Cardiocap R*	Id.	50 capsule	4.650
88. *Cardiodest*	Biotrading	20 confetti	1.050
89. *Cardiodest*	Id.	40 confetti	1.650
90. *Cardiodest*	Id.	60 confetti	2.300
91. *Carensil*	Lirca	10 bustine da g 5,5 granul. aromatiz.	1.750
92. *Carensil*	Id.	20 bustine da g 5,5 granul. aromatiz.	3.100
93. *Carin all'arancia*	Corvi	12 compresse efferv. mg 300 di vitamina C	750
94. *Carvasin*	Ayerst	30 compresse mg 40	650
95. *Carvasin*	Id.	50 compresse mg 40	750
96. *Carvasin*	Id.	30 compresse sublinguali mg 5	540
97. *Carvasin*	Id.	50 compresse sublinguali mg 5	620
98. *Cefaclox*	Sigma Tau	flac. iniett. mg 500 + fiala solv.	1.450
99. *Cefaclox*	Id.	flac. iniett. gr 1 + fiala solv.	2.400
100. *Cepoven*	Glaxo	flac. iniett. gr 4	6.000
101. *Chenossil*	Giuliani	20 capsule mg 125	6.000
102. *Chenossil*	Id.	30 capsule mg 125	8.800
103. *Chenossil*	Id.	40 capsule mg 125	11.500
104. *Chenossil*	Id.	60 capsule mg 125	17.500
105. *Cipro B12*	Made	30 capsule	2.650
106. *Cipro B12*	Id.	60 capsule	5.000
107. *Citrato espresso Gabbiani*	Gabbiani	flac. g 43 pol. al limone	300
108. *Citrato espresso Gabbiani*	Id.	4 bustine da g 21,5 pol. al limone	600
109. *Citrato espresso Gabbiani*	Id.	10 bustine da g 21,5 pol. al limone	1.200
110. *Citrato espresso Gabbiani*	Id.	flacone gr 43 polv. all'arancio	300
111. *Citrato espresso Gabbiani*	Id.	4 bustine da g 21,5 pol. all'arancio	600
112. *Citrato espresso Gabbiani*	Id.	10 bustine da g 21,5 pol. all'arancio	1.200
113. *Citrosodina*	Roussel Maestretti	tubo g 150	600
114. *Clopan*	Firma	24 compresse mg 10	700
115. *Clopan*	Id.	flacone ml 20 uso orale	600
116. *Clopan*	Id.	flacone ml 120	700
117. *Clopan*	Id.	5 fiale ml 2 mg 10	700
118. *Cobitre*	Falorni	5 fiale liof. + 5 fiale solv. ml 2	1.600
119. *Cobitrex*	Alfa farmaceutici	20 capsule	4.450
120. *Cobitrex*	Id.	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	2.200
121. *Cobitrex*	Id.	10 fiale liof. + 10 fiale solv.	4.000
122. *Codex DNB*	Biofire	24 capsule	1.690
123. *Coemag*	Magis	6 fiale liof. + 6 fiale solv.	1.600
124. *Coemag*	Id.	10 fiale liof. + 10 fiale solv.	2.350
125. *Colibac*	Farmitalia	flacone ml 5 iniett. uso veter.	600
126. *Colibac*	Id.	flacone ml 10 iniett. uso veter.	880
127. *Colibac*	Id.	flacone ml 20 iniett. uso veter.	1.500
128. *Colibac*	Id.	flacone ml 50 iniett. uso veter.	3.200
129. *Colibac*	Id.	flacone ml 100 iniett. uso veter.	6.000
130. *Colibac*	Id.	flacone ml 250 iniett. uso veter.	12.000
131. *Conchivi*	Ghimas	20 capsule	1.300
132. *Contrans*	Maggioni	6 capsule cronoidi	740

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
133. *Contrans*	Maggioni	12 capsule cronoidi	1.050
134. *Cortepar B* 12	Riparigero	6 flaconi iniett. ml 4	5.200
135. *Cortepar B* 12	Id.	10 flaconi iniett. ml 4	8.600
136. *Crioprecipitato Kabi*	Kabi Lang	flacone liof. g 1 + fiala solv. ml 100 infusione endov.	79.800
137. *Critichol*	Angelini	flacone con tappo serb. da ml 120	1.300
138. *Decadron fosfato con neomicina*	Merck Sharp & Dohme	tubo g 30 pomata dermat.	1.350
139. *Depamide*	Sigma-Tau	20 capsule da 300 mg	2.600
140. *Depamide*	Id.	30 capsule da 300 mg	3.750
141. *Desamix Neomicina*	Savoma	tubo da g 30 uso dermat.	2.400
142. *Detigon*	Bayer Italia	flacone contagocce ml 15	500
143. *Diampifen*	Intersint	12 capsule	2.400
144. *Diampifen*	Id.	flacone g 30 granulare ped.	1.550
145. *Diampifen*	Id.	flacone g 60 granulare ped.	2.400
146. *Diampifen*	Id.	flacone mg 600 + fiala solv. ml 3	900
147. *Diamplicil*	Farmitalia	12 capsule mg 500	4.100
148. *Diamplicil*	Id.	flacone g 36 polv. ped. orale	2.250
149. *Dig-Dig*	Von Boch	30 capsule mg 250	1.800
150 *Dig-Dig*	Von-Boch	40 capsule mg 250	2.500
151. *Digestozim*	Menarini	30 capsule	1.450
152. *Digestozim*	Id.	50 capsule	2.150
153. *Diprosone*	Essex	tubo da g 20 uso derm.	1.400
154. *Diprosone*	Id.	tubo da g 30 uso derm.	1.900
155. *Diprosone*	Id.	tubo da g 50 uso derm.	2.900
156. *Diprosone*	Id.	tubo da g 20 uso derm.	1.400
157 *Diprosone*	Id.	tubo da g 30 uso derm.	1.900
158. *Diprosone*	Id.	tubo da g 50 uso derm.	2.900
159. *Disipal*	Brocades	12 fiale ml 2 mg 40	960
160 *Dobesipar*	Farmila	20 capsule mg 250	2.400
161. *Dobesipar*	Id.	30 capsule mg 250	3.500
162. *Dobetin B1*	Angelini	5 fiale ml 5 mcg 3000 uso veter.	860
163. *Dobetin B1*	Id.	3 fiale ml 10 mcg 10.000 uso veter.	1.100
164. *Dolean PH8*	IDMA	20 confetti mg 500	300
165. *Dolean PH8*	Id.	50 confetti mg 500	650
166. *Domar*	Zambeletti	25 capsule mg 2,5	1.100
167. *Domar*	Id.	25 capsule mg 5	1.350
168. *Domar*	Id.	25 capsule mg 10	1.800
169. *Dominans*	Recordati	30 confetti	1.000
170 *Dominans*	Id.	30 confetti (forti)	1.250
171. *Doxidima*	Intersint	8 capsule mg 100	2.450
172 *Doxidima*	Id.	16 capsule mg 100	4.600
173 *Doxidima*	Id.	flacone ml 30 orale	1.250
174 *Doxidima*	Id.	flacone ml 60 orale	2.000
175. *Doxifer*	Difer	flacone ml 30	1.250
176 *Doxifer*	Id.	flacone ml 60	2.000
177 *Doxifer*	Id.	8 capsule mg 100	2.450
178 *Doxifer*	Id.	16 capsule mg 100	4.600
179. *Encerebron*	Pulitzer	20 confetti	1.000
180. *Encerebron*	Id.	30 confetti	1.250
181. *Encerebron*	Id.	flacone g 200	1.550
182. *Enterovaccino ISI*	Richardson Merrell	3 compresse	1.100
183. *Enterovaccino ISI*	Id.	6 compresse	2.000
184. *Enterovaccino ISM*	Belfanti	3 compresse	1.100
185. *Enterovaccino ISM*	Id.	6 compresse	2.000
186 *Enterovaccino Tifico*	Sclavo	3 compresse	1.100
187. *Enterovaccino Tifico*	Id.	6 compresse	2.000
188. *Eparema Levul*	Ibi	flacone g 125 orale	1.100
189. *Eparema Levul*	Id.	flacone g 180 orale	1.400
190. *Eparema Levul*	Id.	12 flaconi mono dose ml 10 orale	1.750

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
191. *Eritrosol*	AFI	flacone g 3 + g 3 + flacone solv. ml 70 - uso veter.	3.000
192. *Espiran*	Fardeco	8 fiale ml 5	1.800
193. *Espiran*	Id.	12 fiale ml 5	2.500
194. *Espiran*	Id.	20 capsule	2.800
195. *Espiran*	Id.	40 capsule	5.400
196. *Ethrane*	Abbott	flacone ml 280 per inalazioni anestetico	60.000
197. *Etinilestradiolo*	Samil	25 compresse mg 0,01	400
198. *Etinilestradiolo*	Id.	25 compresse mg 0,05	450
199. *Etinilestradiolo*	Id.	25 compresse mg 0,10	480
200. *Etinilestradiolo*	Id.	25 compresse mg 1	750
201. *Etinodiene*	Farmila	84 confetti	2.050
202. *Eustom*	Lepetit	8 compresse	400
203. *Eustom*	Id.	20 compresse	700
204. *Eustom*	Id.	8 compresse alla vaniglia	400
205. *Eustom*	Id.	20 compresse alla vaniglia	700
206. *Eustom*	Id.	8 compresse alla menta-vaniglia	400
207. *Eustom*	Id.	20 compresse alla menta-vaniglia	700
208. *Eusulpid*	Magis	5 fiale mg 100 ml 2	1.100
209. *Eusulpid*	Id.	10 fiale mg 100 ml 2	1.800
210. *Eusulpid*	Id.	20 capsule	1.550
211. *Eusulpid*	Id.	30 capsule	2.150
212. *Eusulpid*	Id.	20 compresse	4.000
213. *Eusulpid*	Id.	30 compresse	5.900
214. *Eusulpid*	Id.	flacone ml 120	1.150
215. *Eusulpid*	Id.	flacone ml 200	1.600
216. *E-Vitum*	Spemsa	15 capsule mg 100	800
217. *E-Vitum*	Id.	25 capsule mg 100	1.000
218. *Fenam*	Philips	30 capsule	3.500
219. *Fermenti lattici vivi Fides*	Maggioni	10 flaconcini ml 5	1.150
220. *Fermenti lattici vivi Fides*	Id.	20 flaconcini ml 5	1.850
221. *Fermenti lattici vivi Fides*	Id.	10 flaconcini ml 5	1.200
222. *Fibrinogeno Isi*	Richardson-Merrel	flacone g 1 liof. + flacone solv. ml 50 - uso endov.	23.000
223. *Fibrinogeno Isi*	Id.	flacone g 2 liof. + flacone solv. ml 100 - uso endov.	40.000
224. *Flubason*	Albert Farma	10 bustine g 2	1.800
225. *Fludilat*	Ravasini	10 fiale ml 5	1.400
226. *Fludilat*	Id.	30 confetti mg 100	1.900
227. *Fluvet*	Abbott	1 flacone ml 10 - iniett. g 0,025/ml	1.150
228. *Fluvet*	Id.	10 flaconi ml 10 - iniett. g 0,025/ml	8.000
229. *Formiloxine*	Vister	3 fiale mg 0,5 - iniett.	1.600
230. *Formiloxine*	Id.	30 compresse mg 0,1	2.250
231. *Formiloxine*	Id.	30 compresse mg 0,04	1.250
232. *Formiloxine*	Id.	50 compresse mg 0,04	1.750
233. *Fowl Pox Lio Virus*	Pagnini	100 dosi (liof. + solv.) uso veter.	700
234. *Fowl Pox Lio Virus*	Id.	1000 dosi (liof. + solv.) uso veter.	5.000
235. *Frenal Compositum Italseber*	I.S.F.	30 capsule con inalatore	3.500
236. *Frenal Compositum Italseber*	Id.	50 capsule con inalatore	5.300
237. *Frenal Rinologico Italseber*	Id.	30 capsule senza insuffl.	1.850
238. *Frenal Rinologico Italseber*	Id.	40 capsule senza insuffl.	2.300
239. *Frenal Rinologico Italseber*	Id.	50 capsule senza insuffl.	2.800
240 *Frenal Rinologico Italseber*	Id.	30 capsule con insuffl.	2.350
241. *Frenal Rinologico Italseber*	Id.	40 capsule con insuffl.	2.800
242. *Frenal Rinologico Italseber*	Id.	50 capsule con insuffl.	3.300
243. *Frenolon*	Chiesi	20 confetti mg 5	900
244. *Frenolon*	Id.	50 confetti mg 5	1.700
245 *Frenolon*	Id.	20 confetti mg 2	700
246 *Frenolon*	Id.	50 confetti mg 2	1.150
247. *Frenolon*	Id.	20 confetti mg 25	2.450
248. *Frenolon*	Id.	50 confetti g 25	5.750

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
249. *Frenoïon*	Chiesi	10 fiale ml 1 mg 5	1.100
250. *Frenoïon*	Id.	flacone ml 30	1.150
251. *Frideron*	Sandoz	21 confetti mg 75	2.050
252. *Frideron*	Id.	21 confetti mg 50	1.550
253. *Frideron*	Id.	21 confetti mg 100	2.500
254. *Gabbrosterol*	Farmitalia	1 flacone ml 20 iniett. veter.	610
255. *Gabbrosterol*	Id.	5 flaconi ml 20 iniett. veter.	1.700
256. *Gastrografin*	Schering	flacone ml 100 uso rettale	10.900
257. *Geriatric pharmaton*	I.B. Pavese	30 capsule	4.350
258. *Geriatric pharmaton*	Id.	100 capsule	11.600
259. *Geynevral*	Geymonat	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	2.100
260. *Glutacortin*	I.B. Pavese	6 fiale liof. + 6 fiale solv.	5.950
261. *Glutril Roche*	Roche	30 compresse	3.100
262. *Glutril Roche*	Id.	60 compresse	5.900
263. *Glutril Roche*	Id.	90 compresse	8.715
264. *Granoleina*	SIFI	30 perle tipo 100	1.000
265. *Granoleina*	Id.	50 perle tipo 100	1.350
266. *Halciderm*	Squibb	confetti da g 2 allo 0,1 %	2.500
267. *Halciderm*	Id.	confetti da g 30 allo 0,1 %	3.500
268. *Halciderm*	Id.	confetti da g 40 allo 0,1%	4.300
269. *Hepasurrenovis*	Vister	6 fiale liof. normale + solv.	2.300
270. *Hepasurrenovis*	Id.	6 fiale liof. forte + solv.	3.700
271. *Hepasurrenovis*	Id.	6 fiale liof. ped. + solv.	1.600
272. *Ib vaccino Nobilis H52*	Intervet	flacone da 500 dosi liof. uso veterinario	2 800
273. *Ib vaccino Nobilis H52*	Id.	flacone da 1000 dosi liof. uso veterinario	4.000
274. *Ib vaccino Nobilis H120*	Id.	flacone 500 dosi uso veterinario	2.800
275. *Ib vaccino Nobilis H120*	Id.	flacone 1000 dosi uso veterinario	4.000
276. *Ildamen*	SIR	5 fiale ml 2 mg 4	1.100
277. *Ildamen*	Id.	30 compresse	1.100
278. *Ildamen*	Id.	75 compresse	2.450
279. *Ildamen*	Id.	flacone ml 20 da 10 mg/ml	1.100
280. *Ildamen*	Id.	flacone ml 50 da 10 mg/ml	2.450
281. *Immuno Morb*	Richardson Merrell	flacone tappo perforabile ml 2 iniettabile	6.000
282. *Immuno Rho*	Id.	1 fiala liof. mcg 200 + fiala sol. ml 2 + 1 prov. mcg 0,5	21.800
283. *Immuno Rho*	Id.	1 fiala liof. mcg 100 + 1 fiala solv. ml 2 + 1 prov. mcg 0,5	11.300
284. *Infor*	Poli	25 capsule	800
285. *Infor*	Id.	50 capsule	1.250
286. *Infor*	Id.	flacone ml 25	650
287. *Infor*	Id.	flacone ml 50	850
288. *Inoliver*	Montefarmaco	20 flaconcini ml 20	3.100
289. *Ipoazotal Italseber*	ISF	20 bustine g 5 granulare	2.000
290. *Ipoazotal Italseber*	Id.	30 bustine g 5 granulare	2.900
291. *Ipoazotal Italseber*	Id.	40 bustine g 5 granulare	3.700
292. *Ipoflogin*	Tubi Lux	tubo da g 5 pomata	900
293. *Ipoflogin*	Id.	flacone da ml 5 collirio	900
294. *Isoptin*	Knoll	30 confetti mg 80	1.680
295. *Izopenicillina*	Izo	12 tubetti uso veter.	2.800
296. *Ixoten*	Schering	25 capsule mg 50	7.000
297. *Jodosan raffreddore con vitamina C*	Zambeletti	6 capsule	700
298. *Jodosan raffreddore con vitamina C*	Id.	12 capsule	1.000
299. *Kir Richter*	Lepetit	2 fiale ml 10 UIC 200.000	25.000
300. *Kir Richter*	Id.	1 fiala ml 20 UIC 500.000	32.700
301. *Kir Richter*	Id.	flacone ml 50 UIC 500.000	33.050
302. *Laroxyl Roche*	Roche	flacone contagocce ml 20	1.200
303. *Legalon*	IBI	20 confetti mg 70	2.200
304. *Legalon*	Id.	40 confetti mg 70	4.000
305. *Lentogen*	Ivaz	flacone da 5000 dosi liof. veter.	13.000

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
306. *Lepexal*	Berna	24 confetti mg 240	3.100
307. *Lepexal*	Id.	48 confetti mg 120	3.200
308. *Lexotan Roche*	Roche	30 compresse mg 1,5	850
309. *Lexotan Roche*	Id.	30 compresse mg 3	1.000
310. *Lexotan Roche*	Id.	30 compresse mg 6	1.400
311. *Lexotan Roche*	Id.	30 compresse mg 12 plus	2.050
312. *Lexotan Roche*	Id.	30 capsule mg 1,5	1.100
313. *Lexotan Roche*	Id.	30 capsule mg 3	1.450
314. *Lexotan Roche*	Id.	30 capsule mg 6	1.700
315. *Lexotan Roche*	Id.	30 capsule mg 12 plus	2.400
316. *Lexotan Roche*	Id.	flacone contagocce ml 20 allo 0,25 %	900
317. *Lexotan Roche*	Id.	flacone contagocce ml 30 allo 0,25 %	1.050
318. *Lexotan Roche*	Id.	3 fiale mg 10 + 3 fiale solv. ml 2,5	1.100
319. *Lexotan Roche*	Id.	6 fiale mg 10 + fiale solv. ml 2,5	1.750
320. *Linfacor*	Italsuisse	6 fiale ml 0,5	6.500
321. *Linoderm antibiotico Italseber*	ISF	tubo g 20	5.500
322. *Liobronchite Pagnini*	Pagnini	100 dosi liof. orale veter.	750
323. *Liobronchite Pagnini*	Id.	1000 dosi liof. orale veter.	5.000
324. *Liobronchite Pagnini*	Id.	5000 dosi liof. orale veter.	20.000
325. *Liovac - 3*	Ivaz int. vaccini zootecnici s.a.s.	flacone 500 dosi uso veter.	2.760
326. *Liovac - 3*	Id.	flacone 1000 dosi uso veter.	4.000
327. *Liovac - 3*	Id.	10 flaconi da 1000 dosi cadauno uso veter.	40.000
328. *Liquaciclina*	Ist. delle vitamine	flacone fiala ml 100 iniett. uso veter.	1.050
329. *Liquaciclina*	Id.	flacone fiala ml 250 iniett. uso veter.	1.550
330. *Lisomucil*	Lirca	flacone ml 150 - adulti	3.250
331. *Lisomucil*	Id.	flacone ml 150 - bambini	1.900
332. *Livervit 3000S*	Italchemi	10 flaconi ml 10	2.950
333. *Livervit 3000S*	Id.	20 flaconi ml 10	5.700
334. *Livervit 3000S*	Id.	10 flaconi ml 15	4.350
335. *Livervit 3000S*	Id.	flacone ml 100	2.500
336. *Ludiomil*	Ciba-Geigy	10 fiale ml 2 mg 25	1.950
337. *Ludiomil*	Id.	30 compresse mg 10	1.600
338. *Ludiomil*	Id.	30 compresse mg 25	3.300
339. *Ludiomil*	Id.	30 compresse mg 50	6.200
340. *Lyndiol*	Ravasini	22 compresse mg 2,5	1.100
341. *Lyndiol*	Id.	66 compresse mg 2,5	2.500
342. *Madopar*	Roche	30 capsule mg 100+25	4.200
343. *Madopar*	Id.	30 capsule mg 200+50	8.000
344. *Magnesia S. Pellegrino*	Granelli	6 dosi da g 15 eff. con anice	700
345. *Magnesia S. Pellegrino*	Id.	6 dosi da g 15 eff. senza aroma	700
346. *Magnesia S. Pellegrino*	Id.	6 dosi da g 15 eff. al limone	700
347. *Magnesia S. Pellegrino*	Id.	6 dosi da g 15 eff. al mandarino	700
348. *Maratan*	Ravizza s.a.s.	20 capsule in blister	800
349. *Maratan*	Id.	40 capsule in blister	1.150
350. *Marexine THV*	Intervet	fiala da 250 dosi + solv. da ml 25	7.500
351. *Marexine THV*	Id.	fiala da 500 + solvente da ml 50	15.000
352. *Marexine THV*	Id.	fiala da 1000 dosi + solvente da ml 100 uso veter.	30.000
353. *Marexine THV*	Id.	fiala da 2000 dosi + solvente da ml 200 uso veter	60.000
354. *Melixeran*	Luso Farmaco	30 compresse mg 25	1.700
355. *Melixeran*	Id.	30 compresse mg 10	1.050
356. *Meprofillina*	Malesci	20 confetti	850
357. *Mobil Gamma Biagini*	Biagini	flacone tappo perforabile ml 2 - iniettabile	6.000
358. *Monzal*	Belfanti	flacone multidose ml 50 iniett. uso veter.	2.600
359. *Mucantil*	Serpero	flacone ml 25 aerosol	1.450
360. *Natisedina*	Nativelle	40 compresse	2.400
361. *Naprosin*	Recordati	10 compresse mg 250	2.400

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
362. *Naprosin*	Recordati	20 compresse mg 250	4.400
363. *Naprosin*	Id.	10 compresse mg 125	1.400
364. *Naprosin*	Id.	20 compresse mg 125	2.500
365. *Naprosin*	Id.	6 supposte mg 250	1.700
366. *Naprosin*	Id.	6 supposte mg 500	2.800
367. *Neuroserina complex*	SIT	10 flaconi ml 10 - orale	2.200
368. *Nodaf*	Squibb	20 compresse mg 20 + 0,5 forte	1.000
369. *Nodaf*	Id.	30 compresse mg 20 + 0,5 forte	1.250
370. *Nodaf*	Id.	40 compresse mg 20 + 0,5 forte	1.500
371. *Nodaf*	Id.	20 compresse mg 10 + 0,5	800
372. *Nodaf*	Id.	30 compresse mg 10 + 0,5	1.000
373. *Nodaf*	Id.	40 compresse mg 10 + 0,5	1.200
374. *Nucleo Cortex*	Ist. medicamenta	5 fiale liof. da 100 U.C.D. + 5 fiale solv.	2.400
375. *Nucleo Cortex*	Id.	5 fiale liof. da 200 U.C.D. + 5 fiale solv.	3.950
376. *Nulans*	Schiapparelli	6 supposte	500
377. *Nulans*	Id.	12 supposte	700
378. *Nulans*	Id.	24 capsule mg 25	900
379. *OCT*	Recordati	6 fiale liof. 2500 U + 6 fiale solvente ml 1,5	5.500
380. *OCT*	Id.	10 fiale liof. 2500 U + 10 fiale solvente ml 1,5	9.000
381. *Orgabolin*	Ravasini	20 compresse	1.200
382. *Oro B12*	Ripari-Gero	30 flaconi da 10 ml	2.500
383. *Oro B12*	Id.	20 flaconi da 10 ml	1.900
384. *Oro B12*	Id.	10 flaconi da 10 ml	1.100
385. *Oro B12*	Id.	5 flaconi da 10 ml	750
386. *Opilon*	Vister	40 discoidi mg 40	2.350
387. *Orudis*	Farmitalia	20 capsule mg 50	2.600
388. *Orudis*	Id.	10 supposte mg 75	2.000
389. *Orudis*	Id.	Tubo g 30 crema all'1%	1.100
390. *Orudis*	Id.	6 flaconi liofiliz. mg 50 + 6 fiale solv. ml 2,5	2.100
391. *Orudis*	Id.	10 flaconi liofiliz mg 25 + 10 fiale solv. ml 1,5	2.300
392. *Otopenicillina Eliovit*	Eliovit	flacone da 15 ml soluz. 100.000 U.I.	450
393. *Overal Ilfi*	Luso Farmaco	12 capsule mg 250	2.950
394. *Oxogram*	Sam Mariani	20 compresse	3.600
395. *Oxogram*	Id.	30 compresse	5.300
396. *Pameion*	Simes	30 capsule - ritardo	3.000
397. *Paramezone*	Recordati	2 flaconi ml 2 sosp. iniett mg 40	4.100
398. *Par Gamma Biagini*	Biagini	flacone tappo perfor. ml 2 iniett.	6.000
399. *Parkifral Duphar*	Philips	20 confetti mg 100	1.500
400. *Parkifral Duphar*	Id.	30 confetti mg 100	2.150
401. *Parkifral Duphar*	Id.	40 confetti mg 100	2.700
402. *Parkifral Duphar*	Id.	60 confetti mg 50	2.350
403. *Penicillina 6 Sodica ICAR*	ISF	1 flacone liof. da 200.000 U.I. + solv.	610
404. *Penicillina 6 Sodica ICAR*	Id.	2 flaconi liof. da 200.000 U.I. + solv.	850
405. *Penicillina 6 Sodica ICAR*	Id.	3 flaconi liof. da 200.000 U.I. + solv.	1.100
406. *Penicillina 6 Sodica ICAR*	Id.	4 flaconi liof. da 200.000 U.I. + solv.	1.250
407. *Penicillina 6 Sodica ICAR*	Id.	6 flaconi liof. da 200.000 U.I. + solv.	1.650
408. *Peptichemio*	Belfanti	4 fiale ml 0,5 mg 10	8.200
409. *Picar Sclavo*	Sclavo	20 capsule	2.300
410. *Pielografin*	Schering	1 fiala ml 10 con siringa ed ago sterile + fiala test ml 1 soluz. al 60%	1.800
411. *Pielografin*	Id.	1 fiala ml 30 con siringa ed ago sterile + fiala test ml 1 soluz. al 60%	4.000
412. *Pielografin*	Id.	1 flacone ml 50 con racc. sterile + fiala test ml 1 soluz. al 60%	5.700
413. *Pielografin*	Id.	1 flacone ml 100 con racc. sterile + fiala test ml 1 soluz. al 60%	10.000
414. *Pielografin*	Id.	1 flacone ml 130 con racc. sterile + fiala test ml 1 soluz. al 60%	13.000
415. *Pielografin*	Id.	1 flacone ml 250 con racc. sterile + fiala test ml 1 soluz. al 30%	12.500

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
416. *Piribiol*	Salf	20 confetti	1.000
417. *Piribiol*	Id.	40 confetti	1.550
418. *Piribiol*	Id.	60 confetti	2.050
419. *Piribiol*	Id.	flacone ml 200	1.400
420. *Pitressin*	Parke Davis	10 fiale ml 1 da 20 UP	8.300
421. *Pitressin*	Id.	10 fiale ml 1 da 5 UP « tannato »	5.300
422. *Plastoderm*	Schering	1 cerotto cm 15 × 9,5	700
423. *Plastoderm*	Id.	3 cerotti cm 15 × 9,5	2.000
424. *Plastoderm*	Id.	5 cerotti cm 15 × 9,5	2.950
425. *Porfirin 12*	Zilliken	10 fiale liofil. + 10 fiale solv. ml 2	1.600
426. *P P S Plasma protein solution*	Immu-No	flacone ml 50 soluz. al 5 %	6.500
427. *P P S Plasma protein solution*	Id.	flacone ml 100 soluz. al 5 %	12.000
428. *P P S Plasma protein solution*	Id.	flacone ml 250 soluz. al 5 %	28.500
429. *Prepavet complex*	Glaxo	flacone ml 100 iniett. uso veter.	1.350
430. *Prepavet complex*	Id.	flacone ml 250 iniett. uso veter.	2.900
431. *Prepavet complex*	Id.	flacone ml 500 iniett. uso veter.	5.300
432. *Presinol*	Bayer	30 compresse g 0,5	2.950
433. *Presinol*	Id.	50 compresse g 0,5	4.500
434. *Priatan Knoll*	Knoll	25 compresse	750
435. *Proctolyn*	Recordati	tubo da g 40	1.450
436. *Proglicem*	Essex	100 capsule mg 100	14.000
437. *Proglicem*	Id.	100 capsule mg 25	4.600
438. *Prolixan*	Malesci	20 capsule	2.500
439. *Promedex*	Chiesi	20 capsule	1.200
440. *Promedex*	Id.	30 capsule	1.600
441. *Promedex*	Id.	6 supposte	800
442. *Promedex*	Id.	10 supposte	1.100
443. *Questran*	Bristol Ital	12 bustine g 9 sospens. orale	3.750
444. *Questran*	Id.	24 bustine g 9 sospens. orale	7.400
445. *Quotaron*	Corvi	flacone g 13,5 granulato per ml 60 sciroppo	900
446. *Rabarbaro composto Pierandrei*	Pierandrei	flacone ml 250 elisir	700
447. *Rabarbaro composto Pierandrei*	Id.	flacone ml 450 elisir	1.000
448. *Rabarbaro composto Pierandrei*	Id.	40 capsule	850
449. *Rabarbaroni*	Baroni	flacone g 450 elisir	1.200
450. *Randum*	Scharper	flacone ml 25 soluz. gocce	650
451. *Ranide*	Merck Sharp	flacone da l 0,9 sospens. 2,5 % uso veter.	3.900
452. *Ranide*	Id.	10 boli uso veter.	1.400
453. *Ranide*	Id.	25 boli uso veter.	5.200
454. *Ravecil*	Caber	30 compresse mg 250	2.850
455. *Ravecil*	Id.	50 compresse mg 250	4.600
456. *Redinon cortex*	Bracco	6 fiale liofil. + 6 fiale solv. ml 2	2.200
457. *Redinon cortex*	Id.	10 fiale liofil. + 10 fiale solv. ml 2	3.300
458. *Relisor*	Serono	2 fiale liofil. mcg 100 + fiala solv. ml 2	18.000
459. *Relisorm*	Id.	1 fiala liof. mcg 25 + fiala solv. ml 2	6.000
460. *Remeflin*	Recordati	flacone contagocce da 20 ml al 20 %	1.100
461. *Reticus anti-micotico*	Farmila	tubo g 15 unguento	1.850
462. *Reticus anti-micotico*	Id.	tubo g 20 unguento	2.300
463. *Reticus anti-micotico*	Id.	tubo g 30 unguento	3.300
464. *Reticus anti-micotico*	Id.	tubo g 15 crema	1.850
465. *Reticus anti-micotico*	Id.	tubo g 20 crema	2.300
466. *Reticus anti-micotico*	Id.	tubo g 30 crema	3.300
467. *Retin A*	Cilag Chemie	tubo g 20 crema allo 0,5 %	2.200
468. *Retin A*	Id.	flacone ml 15 lozione allo 0,05 %	1.200
469. *Rhesogamma*	Hoechst	1 fiala mg 100/ml 1	11.300
470. *Ribomicin*	Farmigea	flacone ml 10 collirio	1.500
471. *Ribomicin*	Id.	tubo g 5 pomata oftalm	1.000
472. *Rimactan*	Ciba-Geigy	flacone ml 60 con misurino tarato	3.130

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
473. *Rivotril*	Roche	50 compresse mg 0,5	1.400
474. *Rivotril*	Id.	30 compresse **mg 2**	1.760
475. *Rivotril*	Id.	flacone contagocce ml 10 uso orale	1.500
476. *Rivotril*	Id.	5 fiale mg 1 + 5 fiale solvente ml 1 iniett.	1.915
477. *Rompun*	Bayer	flacone ml 25 iniett. 2%	10.000
478. *Rutipress*	Sidus	20 confetti forte	800
479. *Sadoreum*	Giustini	10 supposte forte da mg 100	1.250
480. *Sali di frutta Alberani*	Ist. Farm. It.	20 bustine da g 6 polvere	800
481. *Salonpas E*	Salonpas	1 cerotto medicato	480
482. *Saludopin*	Boehringer Mannheim Gmbh di Mannheim (Germania)	20 confetti	1.600
483. *Saludopin*	Id.	50 confetti	2.600
484. *Scolaban*	Cooper	25 compresse mg 100	2.900
485. *Scolaban*	Id.	25 compresse mg 200	4.800
486. *Seda Talusin*	Knoll	30 confetti	1.100
487. *Sedatol*	Bonomelli	30 capsule	950
488. *Sermidrina*	Farmitalia	30 confetti	1.680
489. *Siero albumina umana normale*	Belfanti	flacone ml 100 con ago cannula sterile per infus. al 25% uso end.	43.000
490. *Silibin*	Abbott	40 confetti mg 35	2.100
491. *Silibin*	Id.	40 confetti mg 100	5.000
492. *Sinemet*	Merck Sharp	50 compresse	12.500
493. *Sinteroid*	Crinos	40 capsule	5.350
494. *Sintil*	Cifa	10 compresse	980
495. *Sintil*	Id.	20 compresse	1.560
496. *Solamin*	Pierrel	flacone ml 250 soluz. al 5% iniett. endov.	1.600
497. *Solamin*	Id.	flacone ml 500 soluz. al 5% iniett. endov.	2.100
498. *Solamin*	Id.	flacone ml 1000 soluz. al 5% iniett. endov.	3.000
499. *Solamin forte*	Id.	flacone ml 250 soluz. al 7,5% iniett. endov.	1.700
500. *Solamin forte*	Id.	flacone ml 500 soluz. al 7,5% iniett. endov.	2.300
501. *Solamin forte*	Id.	flacone ml 1000 soluz. al 7,5% iniett. endov.	3.450
502. *Solumedrol*	Upjohn	1 fiala doppia camera mg 40/ml 1	1.500
503. *Solumedrol*	Id.	3 fiale doppia camera mg 40/ml 1	3.700
504. *Solumedrol*	Id.	6 fiale doppia camera mg 40/ml 1	7.150
505. *Solumedrol*	Id.	1 fiala doppia camera mg 125/ml 2	3.550
506. *Solumedrol*	Id.	flacone multi dose mg 500 + fiala solv. ml 7,5	12.600
507. *Solumedrol*	Id.	flacone multi dose mg 1000 + fiala solv. ml 15,5	25.200
508. *Soripal farmalabor*	Farmitalia	30 capsule mg 250	2.000
509. *Soripal farmalabor*	Id.	10 supposte	1.350
510. *Soripal farmalabor*	Id.	tubo da g 30 crema al 5%	750
511. *Soripal farmalabor*	Id.	tubo da g 50 crema al 5%	1.000
512. *Sporostacin*	Cilag Chemie Italia	10 ovuli vagin.	2.400
513. *Sporostacin*	Id.	20 ovuli vagin.	4.200
514. *Stenogastrosan*	Biocorfa	50 compresse masticabili	1.000
515. *Sterox*	Granelli	20 compresse	630
516. *Sterox*	Id.	spray ml 10	850
517. *Stomatosan D*	Stomatosan	tubo da g 80 dentif.	750
518. *Stratene*	Sigma Tau	20 capsule mg 100	4.200
519. *Stratene*	Id.	30 capsule mg 100	5.900
520. *Stratene*	Id.	fiale 5 ml 5 mg 25	1.100
521. *Sureptil*	Delalande	30 compresse	1.900
522. *Sulfoprima*	Pierrel	5 supposte adulti	1.100
523. *Sulfoprima*	Id.	10 supposte adulti	1.700
524. *Sulfoprima*	Id.	5 supposte pediat.	750
525. *Sulfoprima*	Id.	10 supposte pediat.	1.150
526. ***Suvipen***	Midy	flacone ml 50 sospens. pediat. uso **orale**	2.100
527. *Suvipen*	Id.	flacone ml 100 sospens. pediat. uso orale	3.800

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
528. *Tantum biotic*	Angelini	4 pessari efferv. uso veter.	900
529. *Tantum biotic*	Id.	12 pessari efferv. uso veter.	1.800
530. *Tantum verde*	Id.	flacone ml 40 spray	1.600
531. *Tantum verde denta spray*	Id.	flacone spray g 20 pasta odont.	700
532. *Tasto*	Scharper	25 compresse	1.150
533. *Tasto*	Id.	50 compresse	1.900
534. *Tavegil*	Wander	sciroppo flacone 100 ml	850
535. *Taviar*	Cyanamid	liof. + solv. uso veter. 100 dosi	300
536. *Taviar*	Id.	liof. + solv. uso veter. 500 dosi	1.500
537. *Taviar*	Id.	liof. + solv. uso veter. 1000 dosi	3.000
538. *Terbasmin*	C. Erba	20 compresse mg 2,5	850
539. *Terbasmin*	Id.	40 compresse mg 2,5	1.420
540. *Terbasmin*	Id.	5 fiale ml 1 mg 0,5	570
541. *Terbasmin*	Id.	10 fiale ml 1 mg 0,5	860
542. *Tetabulin immunoglobulina umana antitetanica*	Immuno	1 siringa ml 250 UI	7.000
543. *Timostenil*	Farmitalia	24 compresse mg 100	1.850
544. *Tinkanium*	Prochena	flacone ml 1000	4.500
545. *Toliman*	Corvi	15 capsule mg 100	1.650
546. *Toliman*	Id.	30 capsule mg 100	3.000
547. *Transene*	Zambeletti	6 flaconi mg 50 + 6 fiale solv. ml 2,5	2.500
548. *Trasylol*	Bayer	flacone iniett. liof. 500.000 UI + flacone 50 ML	30.000
549 *Trasylol*	Id.	2 fiale soluz. iniett. da 10 ml da 200.000 U. inat.	25.000
550. *Tretre*	VIS	5 fiale liof. + 5 fiale solv. ml 3	1.100
551. *Triocetin*	Offic. Farm. Fiorentina	8 capsule	1.550
552. *Triocetin*	Id.	12 capsule	2.150
553. *Triocetin*	Id.	16 capsule	2.750
554. *Triocetin*	Id.	flacone ml 60	1.350
555. *Triocetin*	Id.	flacone ml 100	1.950
556. *Trittico*	Angelini	flacone ml 30 gocce	1.550
557. *Triumco Antireumatico*	Maggioni	5 flaconi iniett. liof. + 5 fiale solv. ml 2	1.900
558. *Trivastan*	Servier	30 confetti mg 20	3.850
559. *Trofocalcium*	Crinos	12 flaconi uso orale	2.400
560. *Trofozim*	Id.	tubetto g 60 emuls.	1.820
561. *Trophisan glucidico 50*	Ebifarm	flacone ml 100 soluz. per perfus. endov.	1.240
562. *Trophisan glucidico 50*	Id.	flacone ml 250 soluz. per perfus. endov.	1.450
563. *Trophisan glucidico 50*	Id.	flacone ml 500 soluz. per perfus. endov.	1.700
564. *Trophisan glucidico 50*	Id.	flacone ml 1000 soluz. per perfus. endov.	2.240
565. *Tubercolina PPD bovina*	Ist. Zooprof. Sper. Venezie	1 fiala da 1 dose iniett. uso veter.	85
566. *Tubercolina PPD bovina*	Id.	5 fiale da 1 dose iniett. uso veter.	380
567. *Tubercolina PPD bovina*	Id.	flacone a tappo perfor. da 50 dosi iniett. uso veter.	2.000
568 *Uniciclina*	Medal	5 capsule	1.670
569. *Uniciclina*	Id.	8 capsule	2.450
570. *Uniciclina*	Id.	12 capsule	3.500
571. *Uniciclina*	Id.	flacone ml 30 sciroppo	1.250
572. *Uniciclina*	Id.	flacone ml 60 sciroppo	2.000
573. *Unimens*	Orma	1 fiala ml 2	950
574. *Unimens*	Id.	3 fiale ml 2	1.950
575. *Upase*	Italfarmaco	10 fiale liof. + 10 fiale solv.	3.000
576. *Uritrate*	Simes	10 compresse mg 750	5.000
577 *Uritrate*	Id.	20 compresse mg 750	9.750
578. *Urfamucol*	Zambon	1 flacone + fiala solv. uso veter.	3.150
579. *Urgilan sedativo*	Simes	flacone ml 15 gocce, uso orale	800
580. *Urgilan sedativo*	Id.	15 compresse	800
581. *Urgilan sedativo*	Id.	15 compresse tipo 25	750
582. *Urgilan sedativo*	Id.	flacone ml 15 gocce, uso orale tipo 25	750
583. *Urolit*	Magis	50 compresse mg 100	1.300

Specialità	Azienda produttrice	Confezione	Prezzo al pubblico Lire
584. *Urosistem*	Chiesi	20 compresse	2.150
585. *Ukidan* . . .	Serono	1 flacone liof. 5000 UI + fiala solv. ml 2	15.000
586. *Ukidan*	Id.	1 flacone liof. 25.000 UI + fiala solv. ml 2	67.000
587. *Ukidan* . .	Id.	1 flacone liof. 50.000 UI + fiala solv. ml 2	130.000
588. *Ukidan* . . .	Id.	1 flacone liof. 100.000 UI + fiala solv. ml 2	235.000
589. *Vaccin Gamma* . . .	Biagini	1 flacone liof. ml 2 + fiala solv.	10.460
590. *Vaccino anticolerico ISI*	Richardson Merrel	1 fiala ml 0,5 + 1 fiala ml 1	450
591. *Vaccino anticolerico ISI* . . .	Id.	1 fiala ml 1 per rivaccinazione	400
592. *Vaccino Lasota*	Ivaz	flacone 5000 dosi liof. uso orale veter.	11.000
593. *Vaccino MD Begringwerke* uso veterinario	Hoechst It.	100 dosi fiale iniett.	3.000
594. *Vaccino MD Begringwerke* uso veterinario	Id.	500 dosi fiale iniett.	15.000
595. *Vaccino Morbilloso Sclavo*	Sclavo	1 flacone liof. + fiala solv. ml 0,5	2.900
596. *Vaccino Morbilloso Sclavo*	Id.	10 flaconi liof. + 10 fiale solv. ml 0,5	24.500
597. *Vanpar*	Parke Davis	flacone ml 50 sospens.	1.000
598. *Vicks Sinex*	Richardson Merrel	flacone spray ml 10	1.200
599. *Virus Lasota Pagnini*	Pagnini	100 dosi liof. uso orale veter.	300
600. *Virus Lasota Pagnini*	Id.	1000 dosi liof. uso orale veter.	3.000
601. *Virus Lasota Pagnini*	Id.	10.000 dosi liof. uso orale veter.	30.000
602. *Voltaren*	Geigy	20 compresse mg 25	2.450
603. *Voltaren*	Id.	10 supposte mg 50	2.600
604. *Voren*	Belfanti	flacone ml 50 iniett. uso veter.	5.500
605. *Ximicina*	Rotta	5 capsule	1.670
606. *Ximicina*	Id.	8 capsule	2.450
607. *Ximicina*	Id.	flacone ml 20 sciroppo ped.	1.000
608. *Zumaril*	Abbott	20 compresse	2.900
609. *Zumaril*	Id.	30 compresse	4.200

Roma, addì 23 maggio 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

ALLEGATO *B*

IL C.I.P.E.

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la propria delibera in data 27 luglio 1971, relativa alla determinazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi dei medicinali e attesa la necessità, pur permanendo la validità generale di detta direttiva, di modificarne o integrarne talune parti,

Delibera

di confermare le direttive emanate il 27 luglio 1971 con le seguenti modifiche ed integrazioni.

1) *Informazione scientifica e propaganda.*

Fermo restando l'obiettivo della riduzione ad un terzo dell'attuale spesa per la diffusione delle caratteristiche terapeutiche delle specialità medicinali soggette a ricetta medica e per la propaganda dell'industria farmaceutica, di cui alla direttiva punto 1-*b*) del 27 luglio, l'attuale spesa per la rimessa di campioni gratuiti e per l'informazione tecnico scientifica sarà riconosciuta fra gli elementi di costo in ragione:

a) di un terzo per i campioni, depliants, le riviste ed ogni altro materiale propagandistico;

b) dei quattro quinti per il costo del personale addetto all'informazione ed alla propaganda.

In occasione delle successive revisioni triennali già previste dalla delibera C.I.P.E. 27 luglio 1971 il costo del personale addetto all'informazione ed alla propaganda verrà preso in considerazione nella misura del 66,6 % all'atto della prima revisione e nella misura del 33,3 % all'atto della seconda revisione.

Il Ministero della sanità provvederà alla divulgazione di una pubblicazione periodica riguardante le caratteristiche terapeutiche delle specialità medicinali, nonchè ogni altra informazione avente rilevanza terapeutica.

2) *Ricerca scientifica e aggiornamento tecnologico.*

A parziale modifica di quanto stabilito nella delibera C.I.P.E. 27 luglio 1971, al riconoscimento delle spese per la ricerca scientifica si dovrà provvedere secondo modalità che rispecchiano i costi effettivamente sostenuti da ogni singola azienda per la scoperta di principi attivi.

Inoltre, siccome è anche opportuno incentivare quelle aziende che intendono iniziare da sole, o consorziate, tale attività a tutte le specialità verrà riconosciuta una maggiorazione del ricavo industriale pari al 4 %, da destinarsi all'attività di ricerca scientifica e/o di aggiornamento tecnologico.

Le modalità per assegnare a ciascuna specialità tale importo sono comprese nel procedimento di calcolo del costo di trasformazione alla voce « ricerca di sviluppo ». Poichè tale importo non può essere sufficiente a coprire le spese di talune aziende particolarmente impegnate nella ricerca, un'ulteriore aliquota di spesa viene riconosciuta solo a quelle aziende che dimostrino di investire nell'attività di ricerca una aliquota superiore al 4 % di cui sopra. In nessun caso l'aliquota complessiva riconosciuta per la ricerca (comprensiva cioè del 4 % di cui sopra) potrà superare il 10 % del ricavo industriale di ogni singola specialità.

A tale fine le aziende interessate dovranno presentare entro il 30 giugno 1975, per la revisione da effettuare entro il 30 novembre c.a., l'opportuna documentazione al C.I.P., che dovrà procedere a tutti i necessari controlli della documentazione prodotta. I predetti controlli in occasione delle successive revisioni, saranno effettuati dal C.I.P. sentita una apposita commissione

della quale faranno parte rappresentanti dei Ministeri della ricerca scientifica, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto superiore di sanità.

La documentazione e la valutazione finale del C.I.P. sono rese pubbliche.

3) *Royalties.*

Il riconoscimento delle royalties quale elemento costitutivo del prezzo, deve avvenire secondo principi analoghi a quelli adottati per la ricerca, in quanto si tratta di un costo sostitutivo dell'attività di ricerca.

Pertanto le aziende che sostengono a titolo di royalties spese superiori al 4% di cui al precedente punto 2) possono presentare opportuna documentazione al C.I.P., entro un congruo termine stabilito dal C.I.P. stesso che dovrà effettuare con la procedura prevista per la ricerca i necessari controlli del materiale prodotto.

In nessun caso l'aliquota complessivamente riconosciuta (cioè comprensiva del 4% di cui sopra) potrà superare il 7% del ricavo industriale di ogni singola specialità. Nessuna Royalty può essere riconosciuta a prodotti non coperti da brevetto.

In nessun caso il cumulo delle aliquote riconosciute per ricerca e royalties può superare il 10% del ricavo industriale di ogni singola specialità. La valutazione e le motivazioni del C.I.P. sono rese pubbliche.

4) *Prodotti di importazione.*

La presente direttiva si applica anche alle specialità medicinali prodotte all'estero ed importate in Italia. Per la valutazione del costo delle materie prime originali e non ancora in uso nel mercato farmaceutico nazionale si ricorrerà a criteri standards di analisi dei costi industriali. A tal fine le aziende interessate dovranno presentare, entro un congruo termine stabilito dal C.I.P., al C.I.P. stesso lo schema del processo produttivo redatto in modo da permettere la valutazione di cui sopra. La valutazione e le motivazioni del C.I.P. sono rese pubbliche.

5) *Prodotti da banco.*

In applicazione della direttiva C.I.P.E. del 27 luglio 1971, il Ministero della sanità indicherà al C.I.P., entro trenta giorni dalla presente direttiva, a livello di singola confezione i prodotti da considerarsi in prima istanza nella categoria «da banco» e che, pertanto, fruiranno della liberalizzazione dei prezzi che nella prima applicazione dovranno comunque essere contenuti entro i limiti stabiliti dal C.I.P.

Le ditte produttrici depositeranno al C.I.P. il prezzo che intendono praticare e che sarà considerato un prezzo «sorvegliato». Tale prezzo, comprensivo di un'aliquota per la distribuzione (grossisti e farmacisti) e dell'I.V.A. sarà valido su tutto il territorio nazionale ed il C.I.P. ed il Ministero della sanità vigileranno sulla unicità del prezzo.

Tali prodotti non possono formare oggetto di prescrizione a carico degli Enti mutualistici. Il Ministero della sanità in sede di registrazione delle specialità medicinali, provvederà ad evitare che con la medesima denominazione vengano designati sia prodotti da banco che prodotti etici anche se aventi diversa forma farmaceutica, dosaggio o confezione.

Le direttive di cui al presente punto verranno applicate contemporaneamente alla revisione generale dei prezzi dei prodotti etici in applicazione del nuovo metodo.

6) *Gradualità di applicazione.*

Il metodo di revisione dei prezzi oggetto della presente direttiva è tale da rispecchiare, entro limiti ragionevoli, la struttura dei costi di produzione delle specialità medicinali. Non si può dimenticare però che la struttura costi-ricavi oggi vigente, struttura in base alla quale le aziende hanno formulato i propri programmi, ha creato forti distorsioni strutturali all'interno del settore, distorsioni che non possono essere eliminate repentinamente.

Le variazioni dei prezzi al pubblico vigenti alla data della presente deliberazione delle singole specialità dovranno essere contenute entro i limiti del 20% in aumento e del 30% in diminuzione; in ogni caso, i ricavi complessivi di ogni singola azienda, al netto degli sconti mutualistici, non potranno aumentare più del 20% e diminuire più del 10%. Nel caso in cui i limiti posti alle variazioni del prezzo al pubblico di ogni singola specialità non consentono di rientrare nei limiti imposti alle variazioni dei ricavi al netto dello sconto mutualistico di ogni singola azienda, si dovrà procedere, sino al raggiungimento dei limiti stabiliti per i ricavi aziendali, apportando diminuzioni od aumenti a partire dalla e specialità che registrano maggiori incrementi o maggiori decrementi percentuali di prezzi al pubblico, il che comporta una progressiva riduzione della fascia di variazione prevista per il prezzo al pubblico delle specialità medicinali.

Le imprese possono rinunciare alla gradualità di applicazione dei prezzi in riduzione.

Le norme di cui sopra valgono per il primo triennio di applicazione del metodo.

7) *Fissazione del primo prezzo.*

Conformemente alla direttiva C.I.P.E. del 27 luglio 1971, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialità medicinali, all'atto della loro registrazione.

Il riconoscimento dei costi nel primo prezzo avverrà come di seguito indicato:

a) *materie prime*: analogamente a quanto previsto per i prodotti di importazione, la valutazione del costo delle materie prime originali e non ancora in uso in Italia per le quali mancano riferimenti di mercato, viene effettuato in base ai criteri standards di analisi dei costi industriali.

A tale scopo le aziende allegheranno alla documentazione richiesta per la registrazione anche uno schema di metodo produttivo atto ad effettuare la valutazione di cui sopra;

b) *ricerca e royalties*: analogamente a quanto stabilito al punto 2) e 3) della presente direttiva, le singole aliquote riconosciute dal C.I.P. in aggiunta all'aliquota base del 4% vengono applicate anche in occasione del primo prezzo;

c) *informazione scientifica campioni e propaganda*: per la diffusione delle caratteristiche dei nuovi prodotti viene riconosciuta per il primo triennio dalla data di registrazione un'aliquota pari al 20% del ricavo industriale. All'atto della prima revisione triennale tale aliquota viene allineata a quanto previsto dal punto 1) dalla presente direttiva.

La maggiorazione di aliquote di cui al punto precedente non si applica alla registrazioni riguardanti nuove confezioni e nuove forme farmaceutiche di specialità già registrate.

Per gli elementi di costo non espressamente menzionati ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) valgono le indicazioni del metodo generale. Per rendere possibile l'attuazione delle presenti indicazioni sulla fissazione del primo prezzo, in occasione della registrazione di una nuova specialità il Ministero della sanità comunicherà al C.I.P. quanto previsto al punto *a*), ed il C.I.P. procederà al calcolo secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

8) *Organizzazione e gestione del metodo.*

Il C.I.P. assicurerà la continuazione dell'applicazione del nuovo metodo di determinazione e variazione dei prezzi delle specialità medicinali, mediante la organizzazione di un apposito servizio dotato di personale ed attrezzature idonee al quale affluiranno tutti i dati necessari per l'aggiornamento delle informazioni tecniche indispensabili per il calcolo meccanografico delle varie componenti dei prezzi. Il Ministero del tesoro provvederà agli opportuni stanziamenti di bilancio.

9) *Specialità per uso veterinario.*

Il C.I.P. metterà allo studio, con carattere di urgenza, la revisione dei prezzi delle specialità per uso veterinario seguendo i criteri adottati per le specialità per uso umano.

10) *Eliminazione dello sconto mutualistico a carico dei produttori.*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito un comitato costituito dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, accerterà le modalità per l'attuazione del punto 8) della delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1971 relativa all'eliminazione dello sconto.

11) *Applicazione del nuovo metodo.*

Il C.I.P. emanerà i provvedimenti relativi all'entrata in vigore del nuovo metodo entro il 30 novembre 1975.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
Vice presidente del C.I.P.E.: ANDREOTTI

Visto, *p.* Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(4483)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1975, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Prignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.024.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5066 della *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 luglio 1974.

(2537/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1975, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 362, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Di Iorio Vincenzo in data 10 aprile 1969 avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo capoverso.

(4371)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1975, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Andaloro Vincenzo in data 10 gennaio 1968 avverso la graduatoria compilata in applicazione dell'art. 22, ultimo capoverso, della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, per posti di insegnante tecnico-pratico.

(4374)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 27 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,60	623,60	623,65	623,60	622,25	623,50	623,50	623,60	623,60	623,55
Dollaro canadese	607,50	607,50	606,80	607,50	605,30	607,40	607,30	607,50	607,50	607,50
Franco svizzero	251,79	251,79	251,60	251,79	251,50	251,75	251,75	251,79	251,79	251,79
Corona danese	115,28	115,28	115,20	115,28	115,05	115,25	115,35	115,28	115,28	115,27
Corona norvegese	126,50	126,50	126,45	126,50	126,25	126,50	126,42	126,50	126,50	126,50
Corona svedese	159,345	159,345	159,30	159,345	159	159,30	159,30	159,345	159,345	159,35
Fiorino olandese	259,24	259,24	259,60	259,24	259,50	259,20	259,18	259,24	259,24	259,25
Franco belga	17,85	17,85	17,85	17,85	17,903	17,85	17,845	17,85	17,85	17,85
Franco francese	156,89	156,89	156,70	156,89	157,25	156,90	156,87	156,89	156,89	156,89
Lira sterlina	1451,60	1451,60	1451	1451,60	1447,40	1451,60	1451	1451,60	1451,60	1451,60
Marco germanico	267,33	267,33	267,15	267,33	267,74	267,30	267,20	267,33	267,33	267,30
Scellino austriaco	37,73	37,73	37,70	37,73	37,40	37,70	37,725	37,73	37,73	37,70
Escudo portoghese	25,755	25,755	25,77	25,755	25,63	25,75	25,74	25,755	25,755	25,75
Peseta spagnola	11,203	11,203	11,205	11,203	11,19	11,20	11,205	11,203	11,203	11,20
Yen giapponese	2,1435	2,1435	2,14	2,1435	2,140	2,14	2,1425	2,1435	2,1435	2,14

Media dei titoli del 27 maggio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,850
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,150
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,750
» 5 % (Città di Trieste)	92,650
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,425
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,000
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,075
» poliennali 7 % 1978	93,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1975

Valuta	
Dollaro USA	623,55
Dollaro canadese	607,40
Franco svizzero	251,77
Corona danese	115,315
Corona norvegese	126,46
Corona svedese	159,322
Fiorino olandese	259,21
Franco belga	17,847
Franco francese	156,88
Lira sterlina	1451,30
Marco germanico	267,265
Scellino austriaco	37,727
Escudo portoghese	25,747
Peseta spagnola	11,204
Yen giapponese	2,143

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1974, n. 304, concernente l'adeguamento dello organico del magistrato alle acque di Venezia, il ruolo organico dei ragionieri del genio civile risultante dalla tabella allegata al decreto ministeriale emanato di concerto con quello per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, sono stati aumentati, tra gli altri, di cinque unità complessivamente;

Che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico del ruolo in parola previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, le suddette unità di personale possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri del genio civile;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque, i suddetti cinque posti di ragioniere è opportuno siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale, e, in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Considerato che occorre procedere alla riserva dei posti previsti dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato, tra l'altro, autorizzato per obiettivi ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati e in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto in particolare di dover abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè di derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale necessario rivestono carattere di particolare urgenza;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto prescritto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale per esami a cinque posti di ragioniere in prova presso gli uffici di questo Ministero aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova, nel ruolo della carriera di concetto, per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Dei predetti cinque posti, due sono riservati al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito ad uffici aventi sede in regioni diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopraprecisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 e 24 luglio 1975, in Venezia, presso la Fondazione Cini - Isola San Giorgio Maggiore, dove i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1975
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 51

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienze delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .), via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di ragioniere in prova nel genio civile per uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza nella regione Veneto.

Data . . . .

Firma . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino

al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172 art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gen-

naio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale

(4299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 391, avrà luogo il giorno 19 giugno 1975, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di astronomia, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(4424)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1974, n. **24.**

Adesione della regione Marche all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa - A.I.C.C.E. - Sezione italiana del consiglio dei comuni d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 19 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa - A.I.C.C.E. - Sezione italiana del consiglio dei comuni d'Europa, avente sede in Roma.

L'adesione della Regione avviene con le modalità stabilite dallo statuto dell'associazione, approvato dal consiglio nazionale dell'A.I.C.C.E. il 12 luglio 1968.

Art. 2.

La regione Marche eroga a favore dell'associazione di cui all'art. 1 la quota annuale di L. 1,50 per abitante residente nella Regione, tenendo conto della popolazione all'ultimo censimento.

L'onere di cui al comma precedente previsto per l'anno 1974 in L. 2.100.000 fa carico al cap. 1011108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione « Quota di adesione all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa » e con lo stanziamento di L. 2.100.000; lo stanziamento del cap. 1011105 è ridotto di pari importo.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al cap. 1011108.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 ottobre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1974, n. **25.**

Adesione della regione Marche alla comunità dei porti adriatici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 19 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce alla comunità dei porti adriatici, avente sede in Venezia.

L'adesione della Regione avviene con le modalità stabilite dallo statuto della comunità deliberato il 23 gennaio 1971.

Art. 2.

La regione Marche eroga a favore della comunità di cui all'art. 1 la quota annuale di L. 500.000 prevista dall'art. 28 dello statuto.

L'onere di cui al comma precedente fa carico, per l'anno 1974, al cap. 1011106 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione « Quota di

associazione alla comunità dei porti adriatici con sede in Venezia» e con lo stanziamento di L. 500.000; lo stanziamento del cap. 1011105 è ridotto di pari importo.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al cap. 1011106.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 ottobre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1974, n. **26**.

Adesione della regione Marche al comitato permanente delle regioni periferiche marittime d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 19 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce al comitato permanente delle regioni periferiche marittime d'Europa che ha per scopo la partecipazione delle regioni alla elaborazione delle politiche comunitarie di sviluppo in materia di industrializzazione, trasporti e sfruttamento del mare.

Art. 2.

La regione Marche eroga, per l'anno 1974, a favore del comitato di cui all'art. 1, una quota di L. 2.000.000.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al cap. 1011107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione «Quota di associazione al comitato permanente delle Regioni marittime periferiche d'Europa» e con lo stanziamento di L. 2.000.000; lo stanziamento del capitolo 1101105 è ridotto di pari importo.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al cap. 1011107.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 ottobre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1974, n. **27**.

Adesione della regione Marche all'ente autonomo Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 19 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, aderisce all'ente autonomo della «Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini», già costituito con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342 e 8 settembre 1951, n. 1366.

L'adesione della Regione avviene con le modalità stabilite dall'art. 2 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422 e comporta immediatamente gli effetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

Art. 2.

La regione Marche conferisce al patrimonio autonomo di cui all'art. 1 una quota annuale di L. 1.000.000.

La spesa di cui al comma precedente fa carico, per l'anno 1974, al cap. 1011109 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con denominazione «Conferimento di quote al patrimonio dell'ente autonomo Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini» e con lo stanziamento di L. 1.000.000; gli stanziamenti dei capitoli 1011105 e 1144001 sono ridotti, rispettivamente, di L. 400.000 e di L. 600.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al cap. 1011109.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 ottobre 1974

TIBERI

(4047)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (4111007514130)